Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1934 - Anno XII** **Numero 49**

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 150, apparsa nel n. 41 della *Gazzetta Ufficiale* in data 19 febbraio 1934-XII — concernente il regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme — sono incorse due inesattezze che si rettificano come segue: All'art. 4, riga quarta, in luogo di: «... articoli 2, 3 e 4 » deve leggersi « ... articoli 2 e 3 » e all'art. 5, riga seconda, ove è detto: « ... delle categorie di imprese di lavoratori... » deve leggersi invece « ... delle categorie di imprese o di lavoratori.. ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 230.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1139, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1139, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato in Roma il 26 agosto 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 231.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi, con la seguente modificazione:

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Per la ripartizione delle multe e delle ammende saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 232.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, con la seguente motivazione:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Ferme restando le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle Autorità marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti Scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

« Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigilanza » presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni.

« Lo statuto dell'Ente regolerà la funzione didattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo e curerà che le associazioni interessate all'industria della pesca e alla marina mercantile abbiano una propria rappresentanza nel Consiglio generale dell'Ente e nelle Commissioni delle singole scuole ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — CIANO — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 233.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ERCOLE — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 234.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 235.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933 concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con R. decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione nel Regno all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con R. decreto-legge 15 marzo 1924, numero 361.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 236.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio,

stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 237.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 238.

Autorizzazione al comune di Gerace Marina, in provincia di Reggio Calabria, a cambiare la propria denominazione in « Locri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 2 gennaio 1934 con cui il podestà di Gerace Marina, in esecuzione della propria deliberazione, in data 18 ottobre 1930, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in « Locri »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Reggio Calabria con la deliberazione in data 19 febbraio 1931;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gerace Marina, in provincia di Reggio Calabria, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Locri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 239.

Norme aggiuntive al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, sull'incremento dell'automobilismo pesante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 30 maggio 1932, n. 759;
Visto il R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno 1934 e limitatamente alle trattrici agricole, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante, le date e i limiti di tempo di cui agli articoli 1, 3 e 4 del citato Regio decreto vengono così modificati:

1° il Ministero della guerra pubblicherà, entro il 15 aprile 1934, l'elenco delle trattrici agricole esistenti in commercio, che possono ottenere il brevetto di conformità;

2° le domande delle fabbriche italiane di trattrici agricole, tendenti ad ottenere la inclusione di tipi di trattrici di loro produzione nell'elenco di cui sopra, dovranno pervenire al Ministero della guerra entro il febbraio 1934;

3° le domande dirette ai Comandi di corpo d'armata competenti per territorio, in relazione alla residenza dei proprietari di trattrici agricole dei tipi già inclusi nell'elenco di cui al precedente n. 1 dovranno essere presentate entro il mese di maggio 1934.

Ai richiedenti sarà fatto conoscere il luogo, il giorno e l'ora per la presentazione delle trattrici alla « visita di accertamento ».

Per effetto delle disposizioni di cui sopra il beneficio della esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, per i proprietari di trattrici agricole, decorrerà dal 1° luglio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 165. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Paolina Bandel fu Andrea vedova Jelusic, nata a Plessiva il 14 maggio 1893 e residente alla frazione Plessina n. 9, sono restituiti nella forma italiana di « Bandelli » e « Gelussi ».

Il cognome « Gelussi » viene esteso anche ai seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Francesco, nato il 29 aprile 1920, figlio;
2. Milano fu Francesco, nato il 26 giugno 1922, figlio;
3. Alberto fu Francesco, nato il 3 giugno 1924, figlio;
4. Adele fu Francesco, nato il 14 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(429)

N. 11419-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Jelusic fu Andrea, nato a Sesana (frazione Storie) il 20 gennaio 1879 e residente alla frazione Storie n. 66, è restituito nella forma italiana di « Gelussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Kuret in Jelusic fu Antonio, nata il 15 novembre 1881, moglie;
2. Maria di Francesco, nato l'8 febbraio 1910, figlia;
3. Pietro Francesco di Francesco, nato il 9 luglio 1911, figlio;
4. Daniele di Francesco, nato l'8 aprile 1912, figlio;
5. Daniela di Francesco, nato il 1° novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(430)

N. 11419-2672-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovaz Giuseppe di Giuseppe, nato a Vattoglie il 16 gennaio 1888 e residente a Trieste, via Muraglione, 3, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Vatovaz, nata Scherl di Francesco, nata il 30 dicembre 1891, moglie;
2. Stefania di Giuseppe, nata il 12 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(625)

N. 11419-2671-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovaz Giuseppe di Matteo, nato a Capodistria il 18 maggio 1886 e residente a Trieste, via San Marco, 36, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vatovaz, nata Funa di Giovanni, nata il 19 dicembre 1885, moglie;
2. Margherita di Giuseppe, nata il 23 agosto 1915, figlia;
3. Remigio di Giuseppe, nato il 1° gennaio 1918, figlio;
4. Lina di Giuseppe, nata il 21 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(626)

N. 11419-2670-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Vatovez vedova Maria fu Francesco, nata Gerk, nata a Trieste il 2 gennaio 1875 e residente a Trieste, Guardiella 1240, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Grego ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela fu Giuseppe, nata il 7 agosto 1898, figlia;
2. Edoardo fu Giuseppe, nato il 10 giugno 1906, figlio;
3. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 13 aprile 1908, figlio;
4. Valeria fu Giuseppe, nata 29 agosto 1911, figlia.
5. Antonia fu Giuseppe, nata 31 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(627)

N. 11419-2669-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vatovez vedova Elisabetta di Elena, nata Icklich, nata a Moistrana il 1° novembre 1886 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 5, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(628)

N. 11419-2668-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovaz Giuseppe fu Antonio, nato a Bresovizza l'11 agosto 1867 e residente a Trieste, via Corridoni, 9, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giuseppe, nata il 27 dicembre 1900, figlia;
2. Valerio di Giuseppe, nato il 19 agosto 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(629)

N. 11419-2667-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Vattovatz vedova Francesca di Gregorio, nata Barbic, nata a Ceppino il 5 ottobre 1883 e residente a Trieste, via E. Toti, 11, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Barbo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(630)

N. 11419-2666-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vattovatz Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 3 marzo 1895 e residente a Trieste, piazza Garibaldi, 3, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla Vattovaz, nata Zwölf di Giovanni, nata il 1° aprile 1895, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 13 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(631)

N. 11419-2665-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vatovec Stefania di Giuseppina, nata a Trieste il 18 luglio 1918 e residente a Trieste, vicolo delle Ville, 6, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(632)

N. 11419-2664-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Vatovec vedova Maria fu Tomaso, nata Mamilovic, nata a Galazzo l'8 dicembre 1870 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 132, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Mameli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 14 febbraio 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(633)

N. 11419-2663-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vatovec ved. Caterina fu Giuseppe, nata Praselli, nata a Trieste il 9 novembre 1861 e residente a Trieste, via Giulia, 100, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(634)

N. 11419-2662-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vatovec ved. Maria di Giovanni, nata Susa, nata a Trieste il 29 settembre 1894 e residente a Trieste, Guardiella, 1328, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(635)

N. 11419-2661-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giuseppe fu Giacomo, nato ad Auremo di Sopra il 20 gennaio 1877 e residente a Trieste, via Giulia, 61, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Vatovec, nata Morelj di Antonio, nata l'11 novembre 1883, moglie;
2. Danilo di Giuseppe, nato il 17 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(636)

N. 11419-2660-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giuseppe fu Francesco, nato a Trieste il 23 luglio 1891 e residente a Trieste, via Ponzanino, 13, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Clelia Vatovec, nata Ivancich di Ernesta, nata il 29 novembre 1894, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 14 aprile 1915, figlio;
3. Anna di Giuseppe, nata il 28 settembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(637)

N. 11419-2659-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giovanni di Giov. Maria, nato a Trieste il 26 agosto 1874 e residente a Trieste, Guardiella, n. 635, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Vatovec, nata Turk di Biagio, nata il 2 aprile 1875, moglie;
2. Giusto di Giovanni, nato il 23 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(638)

N. 11419-2658-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giovanni fu Michele, nato a Trieste il 12 novembre 1875 e residente a Trieste, via Linfe, n. 44, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Vatovec, nata Sosic di Antonio, nata il 2 luglio 1875, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 13 novembre 1905, figlio;
3. Giustina di Giovanni, nata il 5 novembre 1907, figlia;
4. Giovanna di Giovanni, nata il 18 giugno 1910, figlia;
5. Giusto di Giovanni, nato il 10 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(639)

N. 11419-2657-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Vatovec ved. Francesca fu Giacomo, nata Cus, nata a Pobese il 25 settembre 1884 e residente a Trieste, via Industria, 53, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Cussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna fu Giovanni, nata il 6 aprile 1911, figlia;
2. Albina (Zorka) fu Giovanni, nata il 17 luglio 1913, figlia;
3. Rodolfo fu Giovanni, nato l'11 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(640)

N. 11419-2656-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giovanni di Matteo, nato a Trieste il 23 dicembre 1882 e residente a Trieste, Servola n. 1033, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Vatovec, nata Piscanc di Michele, nata il 13 ottobre 1887, moglie;
2. Marcello di Giovanni, nato il 27 novembre 1910, figlio;
3. Zita di Giovanni, nata il 23 aprile 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(641)

N. 11419-2655-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giovanni fu Francesco, nato a Trieste il 2 gennaio 1888 e residente a Trieste, via Madonnina, 38, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmela Vatovec, nata Borig, di Giuseppe, nata il 26 novembre 1894, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 2 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(642)

N. 11419-2654-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giov. Maria fu Pietro, nato a Trieste il 28 gennaio 1877 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Superiore n. 289, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vatovec, nata Cergol di Gasparo, nata il 21 gennaio 1876, moglie;
2. Regina di Giov. Maria, nata il 5 gennaio 1913, figlia;
3. Maria di Giov. Maria, nata il 14 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(643)

N. 11419-2674-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidossich dott. Giuseppe fu Giuseppe, nato a Capodistria il 30 marzo 1878 e residente a Trieste, via Zovenzoni, 3, è restituito nella forma italiana di « Vidossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuliana di Giuseppe, nata il 6 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(644)

N. 11419-19947.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kozhevar fu Giovanni, nato a Trieste il 13 marzo 1891 e residente a Trieste, via Montecucco n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cocevio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kozhevar è ridotto in « Cocevio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Secco in Kozhevar, fu Matteo, nata il 25 maggio 1893, moglie;
2. Laura di Mario, nata il 7 gennaio 1921, figlia;
3. Maria di Mario, nata il 7 marzo 1922, figlia;
4. Argia di Mario, nata il 22 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(651)

N. 11419-18967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig Giuseppe Krainz fu Giovanni, nato a Trieste il 18 marzo 1881 e residente a Trieste, via Giuseppe Gatteri n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Krainz è ridotto in « Carnielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(652)

N. 11419-25148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Mahorcic fu Giovanni, nato a Trieste il 20 febbraio 1890 e residente a Trieste, via Gelsi n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residena del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Mahorcic è ridotto in « Marcori »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Cipolla in Mahorcic fu Alessandro, nata il 27 maggio 1892, moglie;
2. Angela di Ernesto, nata il 21 luglio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(671)

N. 11419-18865.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Mahorsich fu Giorgio, nato a Trieste l'11 novembre 1880, e residente a Trieste, via Udine n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcosini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quan-

to all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Mahorsich è ridotto in « Marcosini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Festner in Mahorsich fu Carlo, nata il 5 dicembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(672)

N. 11419-14803.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Malnig fu Francesco, nato a Trieste il 10 maggio 1902, e residente a Trieste, via Gaspara Stampa n. 7, e diretta ad ottenere a termini l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mallini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Malnig è ridotto in « Mallini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nerina Pavan in Malnig di Angelo, nata il 7 dicembre 1903, moglie;
2. Giorgina di Giorgio, nata il 19 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(673)

N. 11419-17474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Laura Milovaz di Luciano, nata a Trieste il 16 giugno 1908, e residente a Trieste, via Donato Bramante n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laura Milovaz è ridotto in « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(674)

N. 11419-21004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Fabiancic fu Francesco, nato a Trieste il 23 gennaio 1904, e residente a Trieste, via del Bosco n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Fabiancic è ridotto in « Fabiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Spazzapan in Fabiancic di Giuseppe, nata il 30 ottobre 1909, moglie;
2. Anna di Bruno, nata il 1° settembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(675)

N. 11419-21223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Fabian fu Agostino, nato a Trieste il 23 giugno 1889, e residente

a Trieste, via Raffineria n 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Fabjan è ridotto in « Fabiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Gregorich in Fabjan fu Alessandro, nata il 14 settembre 1878, moglie;
2. Aurelia di Giovanni, nata il 30 marzo 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(676)

N. 11419-15847.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Francelj fu Maria nato a Oberlaibach (Jugoslavia) l'11 luglio 1864, e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome in forma italiana e precisamente in « Franzelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Francelj è ridotto in « Franzelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Zuidersich in Francelj fu Matteo, nata il 16 gennaio 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(677)

N. 11419-18872.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Fucich di Antonio, nato a Cherso il 2 agosto 1899, e residente a Trieste, via Aldo Manunzio n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fuccini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Fucih è ridotto in « Fuccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Benerecetti in Fucich di Federico, nata il 23 settembre 1904, moglie;
2. Tullio di Stefano, nata il 3 novembre 1926, figlio;
3. Ariella di Stefano, nata il 16 aprile 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(678)

N. 11419-19569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Teresa Gaberc fu Giacomo nata a S. Croce pr. Sauerbrunn (Austria) il 13 ottobre 1897, e residente a Trieste, via della Tesa n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gaberri ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Teresa Gaberc è ridotto in « Gaberri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paola di Teresa nata il 4 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(679)

N. 11419-15785.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Gallalicich fu Andrea, nato a Trieste il 4 dicembre 1875, e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 999, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gallati ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Gallalicich è ridotto in « Gallati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(680)

N. 11419-17481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Germek fu Giuseppe nato a Trieste il 28 agosto 1860, e residente a Trieste, via Apiari n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome in forma italiana e precisamente in « Germi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Germek è ridotto in « Germi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Kerpan in Germek fu Martino, nata il 12 marzo 1873, moglie;
2. Eleonora di Giovanni, nata il 20 aprile 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(682)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 47.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.15
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	374.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.715
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.61
Cecoslovacchia (Corona)	48.40
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.66
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.985
Olanda (Fiorino)	7.825
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157 50
Svezia (Corona)	3.065
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.325
Id. 3,50 % (1902)	88.675
Id. 3 % lordo	66.075
Prestito Conversione 3,50 %	91.075
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.225
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.775
Id. id. id. 1940	105.20
Id. id. id 1941	105.475
Id. id. id. 1943	99.225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.025

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 15 febbraio 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pilastri (provincia di Ferrara).

(5576)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 15 febbraio 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Felice Peretti, agente consolare di Francia ad Alghero.

(5574)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali), la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risulteranno pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risulteranno regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è però consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:
1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di 34 anni alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 l'età massima è elevata a 39 anni; per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale nonchè per i decorati al valor militare è elevata a 43 anni. Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o che, come dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;
2° diploma originale o copia della licenza dalle scuole elementari o altro documento rilasciato dall'autorità scolastica dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;
3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;
4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;
6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza. Deve essere inoltre fornita la prova documentata della iscrizione senza interruzione dal 28 ottobre 1922 al Partito Nazionale Fascista e delle ferite riportate per la causa fascista;
8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario. In questo caso dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso;
10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;
11° ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.
I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazione dello Stato, dovranno unire inoltre alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.
I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza o di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.
Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
I concorrenti che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato matricolare rilasciata e autenticata dal competente ufficio.

Art. 4.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto degli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 6.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina in ruolo se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300, soggetto alla riduzione del 12 per cento, di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(5582)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra per l'anno accademico 1934-35.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307;

Decreta:

E aperto il concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra, per l'anno accademico 1934-35.

Alla borsa di studio è annesso l'assegno annuo di lire sterline 300, che sarà pagato al pensionato in quattro rate trimestrali anticipate in Londra dalla Fondazione « William Ramsay », la quale ha facoltà di prelevare sull'anzidetto assegno la somma di lire sterline 50 per spese di laboratorio.

Il pensionato ha l'obbligo di attendere in Inghilterra, ove deve recarsi il 1° ottobre 1934, a studi o ricerche di riconosciuta importanza nella chimica pura o applicata.

La borsa sarà conferita per un anno, ma ne potrà essere prorogato il godimento di sei mesi o di un anno, nel caso che il pensionato abbia in corso lavori o indagini scientifiche che, a giudizio del Consiglio della Fondazione, debbano essere condotte a termine nell'interesse della scienza.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare cittadini italiani, laureati in chimica o in chimica industriale o in chimica e farmacia in Università o Istituti superiori del Regno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. III), entro il 15 maggio 1934-XII.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e degli studi o ricerche che desidera compiere, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° documento da cui risulti che il candidato conosce la lingua inglese;

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

8° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nelle discipline chimiche;

9° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1°, 3°, 4°, 5° e 6° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3° e 4° debbono essere debitamente legalizzati, quelli di cui ai nn. 3°, 4° e 5° di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i documenti e i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto all'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso, al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1934 Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5583)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine nelle Regie accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia scuola di recitazione;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova, gruppo C, grado 13°, nel ruolo del personale della carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, Regi conservatori di musica e Regie scuole di recitazione. Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse però potrà essere assegnato soltanto uno dei tre posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, Regi conservatori di musica e Regia scuola di recitazione e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo

di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte competerà anche l'aggiunta di famiglia, con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

A coloro che provengano da altre Amministrazionni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 3ª) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo di L. 5, con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40. Detto limite è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

A norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per coloro che si risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 il limite massima di età è elevato di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta del successivo articolo 15 del Regio decreto medesimo;

7° certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

8° licenza di Scuola media inferiore o ammissione al ginnasio superiore o alcuno dei titoli corrispondenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. È ammessa anche la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato, su carta legale, rilasciato dal segretario federale, attestante l'iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili;

10° fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico e del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale di antichità e belle arti, Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato oppure ad altri uffici dello stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

3° nozioni di geografia, fisica e politica d'Italia;

4° nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai nn. 1 e 2.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

I concorrenti saranno avvisati a domicilio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5581)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.